

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Kinà"

### Art. 1 Costituzione, Sede e durata

È costituita l'Associazione denominata " Kinà".

L'Associazione ha sede nel Comune di Marino (RM), in C.so Trieste n. 49/A.

È retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 28/96 e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lazio. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 2 Finalità e Attività dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, e persegue lo scopo di favorire la diffusione di opere e studi nel campo dello spettacolo, sia su piano nazionale che internazionale. L'Associazione si propone, in particolare di:

- valorizzare e divulgare il patrimonio culturale, turistico ed enogastronomico del territorio marinese e dei Castelli Romani;
- realizzare, sia in conto proprio che con altri soggetti, incontri di vario genere (letterari, musicali, etc.), conferenze, seminari, corsi, eventi culturali, formazione, presentazione di libri ed audiovisivi, mostre di vario tipo (pittura, fotografia, etc.), divulgazione di tecniche solistiche interculturali (yoga, tai chi, massaggi, etc.), attività ludiche varie;
- curare rassegne, mostre, concerti, spettacoli, convegni e tavole rotonde;
- sostenere, promuovere e realizzare l'attività di divulgazione di opere varie (v. *sub* punto 2);
- presentazione di manufatti artigianali e organizzazione di viaggi con ideazione di percorsi turistici di rilevanza culturale, spirituale, eno-gastronomica etc.

L'Associazione culturale " Kinà", per perseguire le predette finalità, opera mediante:

- le prestazioni degli Associati che offrono le proprie competenze e abilità professionali;
- l'attuazione di propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa:
- dipendenti e collaboratori.

### Art. 3 Attività

L'Associazione svolge le suddette attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### Art. 4 I Soci

Possono aderire all'Associazione tutti i soggetti, individuali o collettivi i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta dal richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione il presente Statuto in qualità di Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di soggetti collettivi nella persona di un solo rappresentante; può anche accogliere l'adesione di Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo e può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione o per decesso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Il Socio soggetto ad esclusione può sostenere un contraddittorio di fronte all'Organismo interno di Garanzia (Collegio dei Probiviri) o ad altro Organo che non sia il Consiglio Direttivo.

I Soci sono obbligati:

a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;

a svolgere le attività preventivamente concordate;

a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso);

- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Ogni Associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto.

Il numero dei Soci è illimitato.

Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

#### **Art. 5 Gli Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

a) - l'Assemblea dei Soci;

b) - il Consiglio Direttivo;

c) - il Presidente;

d) - il Vicepresidente;

e) - il Segretario.

L'associazione potrà inoltre facoltativamente creare i seguenti organi:

a) – il Tesoriere;

b) - il Collegio dei Revisori dei conti;

c) - il Comitato dei Garanti.

Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite e rinnovabili ed hanno durata di 3 (tre) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative gratuitamente spetta il rimborso delle spese sostenute nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

#### **Art. 6 L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

È presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un decimo degli associati. È convocata invece in seduta

straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa. In tali occasioni occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi, dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno 24 ore.

I soci sono messi a conoscenza della comunicazione dell'ordine del giorno e della convocazione delle assemblee tramite affissione dell'avviso nella bacheca posta all'interno della sede, almeno dieci giorni prima della data prevista.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese ai sensi e nei termini degli artt. 20 e 21 del C.C.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Comitato dei Garanti;
- approvare il Regolamento interno;
- approvare il programma ed il bilancio preventivo;
- approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati.

Compiti dell'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, sono:

- la modifica o la variazione del presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

#### **Art. 7 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri dell'Associazione, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il presidente, il Vice Presidente il Segretario e affida incarichi agli altri componenti.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere messo a conoscenza dei Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo:

- svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- può emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Rendiconto preventivo possibilmente entro la fine del mese di Dicembre e il Rendiconto consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo dell'anno interessato.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione.

#### **Art. 8 Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizi.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

#### **Art. 9 Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **Art. 10 Il Segretario**

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo. Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei Soci.

Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Organizzazione e, con il Revisore dei conti, laddove nominato, provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci, previo eventuale parere favorevole del Revisore dei conti.

#### **Art. 11 Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Se tale figura non è nominata, le sue funzioni sono attribuite al Presidente.

#### **Art. 12 Il Collegio Revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei conti (min. 1 max. 3) costituisce l'Organismo di controllo. I componenti di tale Organismo sono eletti dall'Assemblea dei Soci e possono essere scelti anche tra persone non socie, tra professionisti di qualificata esperienza, con l'esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Organismo ha il compito di esercitare le funzioni di cui all'art. 2403 e ss. del C.C.

Suo compito è quello di predisporre una relazione, poi trascritta nell'apposito Registro dei Revisori dei conti, sul Bilancio preventivo e quello consuntivo.

I membri dell'Organismo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

#### **Art. 13 Il Patrimonio - Le Entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili e danaro pervenuti all'Associazione anche per donazione o successione;

- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.

- beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all'Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio,
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- quote associative
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

#### **Art. 14 Il Rendiconto**

Il Rendiconto dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, e predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, preferibilmente entro il giorno 30 di Aprile di ciascun anno.

Se necessario, entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, previa predisposizione della relazione da parte del Collegio dei Revisori dei conti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### **Art. 15 Modificazioni dello Statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con le presenze e maggioranze previste a norma dell'art. 21 C.C.

#### **Art. 16 Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni operanti in identico od analogo settore. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

#### **Art. 17 Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge Regionale 16 settembre 1996, n. 28, al D.Lgs. n. 460 del 1997 e alle loro eventuali successive variazioni.